Box



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e della Formazione

Lettera Circolare



PU-GDAP-1a00-08/02/2011-0054841-2011

ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO SEDE

AI SIGNORI DIRETTORI GENERALI SEDE

AI SIGNORI PROVVEDITORI REGIONALI LORO SEDI

E, P.C. AL SIGNOR CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE ROMA

Oggetto: Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria – accertamenti sanitari. Applicazione interpretativa -

Da più parti sono stati sollevati quesiti circa l'ambito applicativo degli accertamenti sanitari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, come determinato dalla normativa in materia.

A tale riguardo si osserva quanto segue.

§ 1 Premessa e indici normativi.

Con circolare del 28 novembre 2007, n. 0366497, recante la "Direttiva sulle procedure per gli accertamenti sanitari in tema di idoneità al servizio" per il Corpo di polizia penitenziaria, sono state impartite disposizioni a seguito della direttiva DIFESAN n. 5000/2007.

A seguito del trasferimento delle funzioni sanitarie al Servizio sanitario nazionale, con accordo stipulato il 13 maggio 2009 in Conferenza unificata Stato-Regioni, al punto uno della bozza approvata, viene ritenuto che il medico incaricato possa legittimamente ricoprire le vesti del DSS (raffigurante il corrispettivo dell'ufficiale medico) previsto dalla direttiva citata.

§ 2 Istruzioni operative.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e della Formazione

2.1 Come già espresso nella citata direttiva della D.G.S.M. e nella circolare 28 novembre 2007,n. 0366497, emessa da questa Direzione generale, "il medico incaricato può, sulla base della direttiva gestire, per competenza e senza l'intervento di organi collegiali, condizioni o iter sanitari che determinano periodi di assenza dal servizio per temporanea inabilità ...", "il medico può pertanto adottare le corrispondenti decisioni/proposte sanitarie (allegato H alla circolare)..." e, quindi come anche previsto al punto 6 del foglio "avvertenze generali" allegato alla direttiva 5000, il DSS può direttamente decidere di confermare l'idoneità al servizio già posseduta dal dipendente.

Dovrà invece disporre l'invio a visita collegiale nei casi in cui:

- a) la patologia abbia lasciato esiti influenti sulla idoneità;
- b) il periodo di assenza abbia superato i 90 giorni di malattia o i 60 giorni di convalescenza.
- 2.2 Per patologie di lieve entità la valutazione dell'idoneità da parte del medico all'atto del rientro in servizio non è di regola necessaria. Tale valutazione è però obbligatoria (previa, occorrendo, visita diretta):
 - a) quando l'assenza sia stata superiore a 20 giorni;
 - quando considerata la natura e il tipo di patologia, possa risultare comunque necessaria una valutazione/approfondimento ai fini preventivi o medicolegali.
- 2.3 Inoltre, il sanitario incaricato competente, invierà il dipendente presso la C.M.O. per il giudizio di idoneità al servizio d'istituto quando sarà richiesto dal capo dell'ufficio di appartenenza in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio fornendo elementi anamnestici o comportamentali che facciano ritenere necessaria una visita medica-collegiale, come previsto dalla circolare del 16 marzo 1994, 3383/5833.
- § 3 Conclusivamente, si conferma la competenza del medico incaricato a decidere se le patologie riportate dai dipendenti siano di lieve entità o richiedano ulteriori accertamenti.

Il Direttore Generale Riceardo Turrini Vita